

## Ordinanza sulla parte del canone per i diritti d'acqua

del 16 aprile 1997 (Stato 1° maggio 1997)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916<sup>1</sup> sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFİ),

*ordina:*

### **Art. 1** Importo

<sup>1</sup> Ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale)<sup>2</sup> calcola la parte del canone per i diritti d'acqua destinata a garantire il versamento delle indennità di compensazione di cui all'articolo 22 capoversi 3 a 5 LUFİ (parte del canone per i diritti d'acqua - PCA), in modo da assicurare la copertura delle indennità di compensazione dovute dalla Confederazione.

<sup>2</sup> La parte del canone per i diritti d'acqua è calcolata nel modo seguente:

$$PCA = \frac{\text{Totale delle indennità di compensazione (fr.)}}{\text{Totale delle potenze lorde (kW)}}$$

### **Art. 2** Calcolo

<sup>1</sup> La parte del canone per i diritti d'acqua è riscossa sulla potenza lorda complessiva per la quale nel Cantone sono dovuti il canone per i diritti d'acqua o una prestazione corrispondente.

<sup>2</sup> È determinante la potenza lorda dell'anno precedente, stabilita dal Cantone secondo il diritto cantonale; detta potenza va comunicata annualmente all'Ufficio federale entro la fine di febbraio.

<sup>3</sup> Se il Cantone non stabilisce alcuna potenza lorda, l'Ufficio federale la determina nel modo seguente:

$$P_L = \frac{E}{8760} \times 1,3$$

$P_L$  = potenza lorda in kW;  $E$  = produzione media prevista in kWh in virtù della Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera.

RU 1997 1006

<sup>1</sup> RS 721.80

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

**Art. 3** Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

**Art. 4** Disposizioni finali

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.

<sup>2</sup> La parte del canone per i diritti d'acqua è riscossa per il 1997 *pro rata temporis* con quella per il 1998.